



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)
Tel. 091.7077297
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo

Prot. n. 17968 del 04.12.23

OGGETTO: Richiesta parere. Riscontro.

Al Dirigente del V Settore
del Comune di Agrigento
dirigente.urbanistica@pec.comune.agrigento.it

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta con nota prot. n. 80716 del 14/11/2023, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n.17048 del 15/11/2023, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'urbanistica (pti.regione.sicilia.it), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 1.6.2012, "il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento".

In merito alla specifica questione posta da codesto Comune occorre evidenziare come puntualizzato nella circolare sopra citata: "(...) che questo dipartimento non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti di esclusiva competenza dell'ente richiedente (...) Si ribadisce, pertanto, così come già chiarito con le citate precedenti direttive, che questo dipartimento potrà esprimersi, sulle richieste di parere poste dagli enti locali, che afferiscono ad aspetti generali relativi all'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia, mentre non si potrà dare riscontro ai quesiti riguardanti fattispecie concrete o casi particolari e comunque privi dei requisiti di generalità, intesa come riferibilità della questione interpretativa prospettata a un diverso e più vasto campo di applicazione".

Tuttavia, si ritiene di poter fornire talune osservazioni di carattere generale alle questioni poste da codesto Comune, fermo restando la decisione in merito ai casi specifici in capo al Comune.

- In via preliminare, la scrivente Amministrazione ritiene pertinente evidenziare che la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", pubblicata sulla G.U.R.S. 23 dicembre 2000, n. 61, che pure all'art. 8 e seguenti disciplina le variazioni territoriali e di denominazione dei comuni dell'Isola, a seguito di consultazione referendaria delle popolazioni interessate, nulla tuttavia dispone circa i risvolti consequenziali in materia di "Governo del Territorio"; invero, con riferimento alle aree territoriali oggetto di trasmigrazione da un comune all'altro, nulla è previsto sulla pianificazione territoriale ed urbanistica e, analogamente, nulla viene previsto in relazione alle fonti normative regolamentari che disciplinano l'attuazione dello strumento urbanistico e l'attività edilizia.

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

In realtà però, non può sottrarsi come con l'art. 11 della già citata legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, rubricato "*Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali*", il legislatore siciliano si sia preoccupato di disciplinare puntualmente i rapporti scaturenti dalle variazioni territoriali, conferendo ai comuni interessati l'iniziativa, salvo l'intervento sostitutivo nell'eventualità di inadempimento.

- Nello specifico, tuttavia, si ritiene possa soccorrere la legge 7 aprile 2014, n. 56, (c.d. Delrio) recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*", che all'art. 1, comma 124, recita "*Salva diversa disposizione della legge regionale: a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune*".

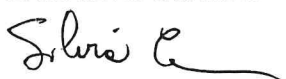
Orbene, la norma, per quanto disciplini precipuamente la fattispecie della "fusione tra comuni" e non propriamente le variazioni territoriali di "trasmigrazione tra un comune e l'altro", purtuttavia si considera applicabile in via analogica al caso oggetto dell'odierno quesito, poiché involge le medesime problematiche di gestione degli enti locali in un momento genericamente definibile di mutazione territoriale.

Resta inteso che tale disposizione normativa interviene in via transitoria fintantoché non verrà esercitata la potestà pianificatoria propria dell'ente locale.

Stante quanto sopra, assunto che le variazioni territoriali di codesto Ente sono avvenute con la legge regionale n. 25 del 14 dicembre 2019, che ha ratificato l'esito di pregresso referendum popolare, e preso atto che a tutt'oggi nulla pare sia stato disposto dalla stessa Amministrazione comunale, circa la pianificazione urbanistica delle nuove porzioni di territorio comunale acquisite, con ciò omettendo una pianificazione omogenea e coerente tra i territori acquisiti e quelli già disciplinati, vorrà codesto Ente esercitare la propria potestà pianificatoria nei termini alternativi che seguono:

- a) attivazione della procedura di variante delle destinazioni urbanistiche, ad oggi in vigore, nel territorio comunale acquisito
- oppure
- b) presa d'atto delle destinazioni urbanistiche vigenti e delle corrispondenti N.T.A. del Comune cedente.

La Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

